

TAR Salerno 07/01/1997 n. 11

legge 109/94 Articoli 25 - Codici 25.2

L'art. 13, terzo comma, del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, come sostituito dall'art. 9 ,quinto comma, del D.L. 31 agosto 1987 n. 359 convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 440, il quale stabilisce che l'importo delle perizie suppletive e di variante ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1 gennaio 1983 non può superare il 30% dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale deliberato, trova applicazione solo nel caso in cui le opere vengano eseguite con finanziamento derivante da mutui.